

TESTO DELLA LETTERA DI CONVENZIONE
RILASCIATA AGLI AGENTI GENERALI



TESTO DELLA LETTERA DI CONVENZIONE

RILASCIATA AGLI AGENTI GENERALI

=====

Roma, 14.....1913

Signor

=====

In seguito alle trattative precorse, il cui esito abbiamo portato a conoscenza del Cónsiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale, ed in seguito a deliberazione dello stesso Consiglio, Vi conferiamo con la presente lettera l'Agenzia Generale dell'Istituto nella Provincia di con gli obblighi che agli Agenti derivano o possono derivare dalla Legge, dal Regolamento e dallo Statuto organico relativo alla azienda statale delle Assicurazioni sulla Vita.

La concessione è soggetta alle prescrizioni del Capitolato Generale approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 10 Ottobre 1912, ed alle condizioni qui di seguito indicate, le quali hanno valore anche se derogative di norme portate dal Capitolato Generale, avendo la presente lettera riportata la regolare approvazione del Consiglio di Amministrazione.

I) Con l'accettazione della lettera di Nomina, Voi, quale Agente Generale, rimanete obbligato ad organizzare in modo soddisfacente il servizio in tutta la Provincia, entro tre mesi a partire dalla data della presente lettera.

Ma non più tardi del.....1913 è vostro obbligo aprire al pubblico l'Agenzia Generale nel Capoluogo della Provincia, e le Agenzie locali nei Comuni di:

Dovrete pertanto assumere il personale amministrativo, contabile e di produzione necessario, sempre col previo benestare della Direzione Generale, in modo che la raccolta degli affari e l'amministrazione del portafoglio possano avere principio di funzionamento col.....1913

Gradatamente, nel corso dei tre mesi sopra prefissi, dovete provvedere all'istituzione delle Agenzie locali in tutti i Capoluoghi di Circondario e di Mandamento. E successivamente dovete fare altrettanto per tutti i Comuni di qualche importanza che vi saranno indicati dalla Direzione Generale, e dovete scegliere gli incaricati di raccogliere affari di assicurazione per conto dell'Istituto di Stato in ogni Comune della Provincia. Vi varrete all'uopo, oltre che di Agenti produttori di professione, degli Ufficiali e impiegati pubblici autorizzati ai sensi della Legge e del Regolamento.

2) E' vostro obbligo di raggiungere i seguenti

minimi annui di produzione perfezionata in capitali assicurati:

per l'anno	1913,	Lire
"	"	1914, "
"	"	1915, "
"	"	1916, "

L'eccedenza di produzione oltre il minimo di un anno potrà compensare la differenza in meno rispetto al minimo di un altro anno, e alla applicazione della penale di cui all'Art.4 del Capitolo Generale, si farà luogo solo dopo il risultato dell'intero quadriennio, premesse le indagini del caso e sulle proposte del Direttore Generale.

Rimane modificato l'Art.4 del Capitolo anche per quanto riguarda la facoltà di revocare la concessione che potrà esercitarsi dall'Istituto solo in quanto la deficienza di produzione possa imputarsi a difetti di organizzazione.

Agli effetti del computo del minimo annuale di produzione si intenderà perfezionata la produzione della quale sia stato corrisposto almeno un trimestre di premio.

3) Nell'assunzione degli affari dovrete procurare di attenervi alle seguenti proporzioni, che però hanno carattere normativo e non precettivo od obbligatorio:

Assicurazioni	Vita Intera	25	8/10
"	Miste	45	8/10
"	Termine fisso	20	8/10
"	di altre forme	10	8/10
= 3 =			



4) Per il calcolo del minimo di produzione cui siete obbligato si terrà conto anche dei contratti proposti direttamente alla Direzione Generale, ovvero per mezzo di una Agenzia Generale diversa dalla vostra, se essi saranno perfezionati nell'ambito della vostra circoscrizione e l'assicurato dichiarerà di voler pagare le successive rate di premio per vostro mezzo o per mezzo delle Agenzie da Voi dipendenti.

Saranno calcolate nella produzione anche le assicurazioni collettive perfezionate col concorso degli Uffici da Voi dipendenti. La limitazione di cui nell'Art. I del Capitolato per le collettive, analogamente all'altra concernente le assicurazioni popolari od operaie, va intesa nel senso che compete all'Istituto Nazionale la facoltà di provvedere eventualmente con appositi organi alle assicurazioni collettive.

5) Dovrete curare con la massima diligenza e nei termini prescritti, il perfezionamento dei contratti, l'invio di un esemplare della polizza perfezionata alla Direzione Generale, non oltre le ventiquattro ore dell'avvenuto perfezionamento, e l'incasso dei premi nei termini concessi dalle condizioni generali di polizza.

Dovrete occuparvi di tutte le pratiche inerenti alla Vostra qualità di Agente Generale, come liquidazioni, inchieste, pagamenti di prestiti, riscatti, sinistri e quanto altro la Direzione riterrà utile commettervi nell'interesse dell'Istituto.



6) Corrisponderete colla Direzione Generale per tutto quanto riguarda il funzionamento dell'Agensia ed a richiesta dovrete mettere a disposizione degli Ispettori dell'Istituto Nazionale tutti gli atti, registri, titoli d'incasso, per semplice visione ed esame, non potendosene fare alcuna consegna con vostro discarico se non in seguito a speciale autorizzazione scritta dalla Direzione Generale.

Gli Ispettori, per l'esercizio delle loro funzioni ispettive potranno sempre valersi dei locali e del personale dell'Agensia Generale, come delle Agenzie locali.

7) I fondi disponibili, secondo le istruzioni che vi verranno impartite, debbono essere da Voi versati in conto corrente presso l'Istituto di credito che vi sarà indicato dalla Direzione Generale, ed alla Direzione Generale deve essere dato sollecito avviso di tutti i singoli versamenti fatti.

Alla fine di ogni mese, non oltre i dieci giorni successivi dovrete possedere i resoconti dettagliati degli incassi delle Agenzie locali da Voi dipendenti, e dovrete, entro la successiva decade, rimettere alla Direzione Generale il resoconto totale degli incassi e delle operazioni eseguite durante tutto il mese precedente.

Dovrete inoltre rimettere quotidianamente alla Direzione l'estratto del conto di Cassa dell'Agensia Generale sull'apposito modulo fornito dalla Direzione stessa.

8) L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a



compenso dell'opera vostra nella qualità di Agente Generale, e di tutte le spese cui siete obbligato per l'organizzazione della produzione, per l'amministrazione del portafoglio, vi corrisponderà le provvigioni di acquisto sui premi di primo anno relativi alle operazioni nuove, nella misura stabilita nel quadro A) alligato alla presente convenzione, ed una provvigione d'incasso sui premi dipendenti dai portafogli costituiti da altre imprese di Assicurazione, da queste ceduti all'Istituto Nazionale, e sui premi di secondo anno e successivi per i contratti nuovi. Tanto le provvigioni di acquisto, quanto quelle di incasso, Vi saranno corrisposte sui premi o ratei di premi effettivamente incassati.

La provvigione d'incasso rimane convenuta nella misura del: 2 ‰ (due per cento) per una somma di incassi annui fino a concorrenza di un milione.

I.75 ‰ (uno e settantacinque per cento) per la somma eccedente il milione e fino a concorrenza di due milioni.

I.50 ‰ (uno e cinquanta per cento) per la somma eccedente i due milioni e fino a concorrenza di tre milioni.

I.25 ‰ (uno e venticinque per cento) per le somme eccedenti i tre milioni.

Per le riscossioni dei premi potrete anche avvalervi gratuitamente degli Uffici Postali.

9) Se dopo la rescissione, il riscatto o la riduzione di una Assicurazione esistente presso l'Istituto Nazionale



delle Assicurazioni, anche in dipendenza di cessione di portafoglio, ne proporrete un'altra con lo stesso contraente, la provvigione di acquisto vi sarà dovuta soltanto sulla eventuale eccedenza di premio, e soltanto la cifra di capitale, eventualmente eccedente quella del contratto stornato, sarà tenuta in conto per il calcolo del minimo di produzione obbligatoria. Le stesse limitazioni sono applicabili nel caso che la rescissione, la riduzione o il riscatto, anzichè precedere, seguano al nuovo affare con l'Istituto se fra l'una e l'altra operazione non sia trascorso almeno un anno.

Per i contratti proposti alla Direzione Generale o ad una Agenzia Generale, diversa dalla Vostra, che viceversa si siano perfezionati ad opera degli Uffici da Voi dipendenti presso i quali l'assicurato ^{ha dichiarato} di voler pagare le successive rate di premio, vi competerà una provvigione di acquisto pari alla differenza tra la provvigione normale e quella da corrispondersi ai produttori professionisti.

Sui premi che siano pagati per mezzo degli Uffici Postali, su dichiarazione degli assicurati a norma dell'Art. 21 del Regolamento, sarà a voi corrisposta la provvigione in misura eguale alla differenza fra la percentuale assegnata come sopra e l'abbuono dell'uno per cento spettante all'assicurato, ferma restando la percentuale ordinaria sull'incasso dei premi relativi al portafoglio preconstituito alla data della presente convenzione.

Lo stesso criterio sarà applicato per i premi pagati direttamente con delegazioni di stipendi, salari o pensioni, ai sensi



dell'Art.26 del Regolamento 5 Agosto 1912 N°939.

10) Le provvigioni di acquisto da corrispondersi agli Agenti locali, ai produttori professionisti, ed ai produttori autorizzati (Notai, Segretari Comunali, Ufficiali Postali) saranno da Voi prelevate su quelle a Voi assegnate, ed in misura non inferiore a quella fissata per ogni categoria, come dal quadro che si alliga alla presente lettera.

11) Le funzioni a Voi conferite con la presente lettera si intenderanno tacitamente rinnovate di anno in anno allo scadere del quadriennio, qualora sei mesi prima della scadenza del quadriennio non sia notificata disdetta ad istanza di una delle due parti.

Negli anni successivi al primo quadriennio la disdetta deve essere notificata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.

12) In caso di cessazione delle funzioni, Voi conserverete il diritto alle provvigioni sui premi o ratei di premio di primo anno per i contratti in corso procurati nella vostra circoscrizione, a misura che i premi saranno effettivamente incassati, salvo sempre il diritto degli Agenti locali e produttori da Voi dipendenti. Ad evitare ogni possibile contestazione a tale riguardo Voi dovete indicare su ciascuna proposta il nome del produttore.

I3) A norma dell'Art.18 lettera A) del Capitolo, entro otto giorni dalla data della presente dovete depositare alla Cassa Depositi e Prestiti o nelle Casse della Banca d'Italia, a titolo di cauzione per garantire la buona organizzazione, la somma di L..... in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Entro un mese dalla data della presente dovete prestare la cauzione di L..... ai sensi della lettera B) dell'Art.18.

La valutazione dei titoli sarà fatta sul prezzo medio del semestre anteriore alla data di deposito diminuito del 10 % (dieci per cento).

Ad organizzazione completa sarà concesso lo svincolo di metà della cauzione prestata a termini della lettera A) dell'Art.18 del Capitolo.

I4) Al termine della gestione, regolati tutti i rapporti da essa dipendenti, saranno svincolate per intero le cauzioni di cui all'articolo diciotto del Capitolo Generale. Lo svincolo totale delle cauzioni dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale potrà pure consentire, a gestione ultimata, svincoli parziali in caso di contestazioni di limitata importanza.

In nessun caso lo svincolo totale potrà essere consentito prima che siano decorsi diciotto mesi dal termine della gestione.

I5) Per ogni contestazione dipendente dalla vostra nomina ad Agente Generale dovete eleggere domicilio in Roma,

ove l'Istituto Nazionale ha la sua Sede Centrale.

I6) E' vostro obbligo presentare un supplente di gradimento dell'Istituto, ai sensi dell'Art.20 del Capitolato, e far da lui accettare tutte le condizioni della concessione.

IL CONSIGLIERE DELEGATO per la firma
degli Atti Legali:

IL DIRETTORE GENERALE